



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 3873 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione ex art. 189 cpc all'udienza del 3.2.2026 e vertente

TRA

_____, _____, _____, _____,
_____, _____, _____, _____, _____ e _____
_____ ed elettivamente

OPPONENTI

E

OPPOSTO

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1205/2023 - compenso per prestazioni professionali stragiudiziali di avvocato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20 giugno 2023, l'avv. _____ ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Latina l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1205/2023 del 28.6.2023 (Rg. n. 2998/2023), notificato in data 7 luglio 2023, con cui veniva ingiunto ai sig.ri _____, _____, _____, _____, _____, _____ e _____ il pagamento della somma di € 18.026,23, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per prestazioni professionali.

In particolare, la pretesa creditoria aveva ad oggetto i compensi per le prestazioni professionali stragiudiziali in ambito civile, svolte dall'avv. _____ in relazione al risarcimento dei danni subiti dagli opposenti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 2.12.2020 alla loro congiunta, sig.ra _____, deceduta il 10 febbraio 2021, a seguito delle lesioni riportate.

Con atto di citazione notificato in data 4 settembre 2023, le parti intime proponevano opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.

A sostegno della spiegata opposizione hanno dedotto, in sintesi: - la pendenza tra le parti in causa del diverso giudizio R.g. n. 1704/23, innanzi al Tribunale di Latina, volto all'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. [REDACTED] per grave inadempimento o inesatto inadempimento; alla dichiarazione di risoluzione del contratto *inter partes* e alla conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti; - l'illegittimità della pretesa creditoria, di cui al decreto ingiuntivo opposto, in quanto la quantificazione degli onorari effettuata dall'avv. [REDACTED] per l'assistenza stragiudiziale in sede civile risultava sproporzionata rispetto all'attività effettivamente svolta (limitata alla redazione e l'invio di poche lettere standardizzate che non hanno sortito alcun effetto) e, comunque, non dovuta; - l'inefficacia dei pareri di congruità nn. 53 e 54 del 2023 emessi dall'Ordine degli Avvocati di Latina in quanto non vincolanti nel giudizio di opposizione a cognizione piena, in cui l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la correttezza dei compensi richiesti ricade interamente sul professionista.

Le parti opponenti hanno concluso chiedendo *“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1205/2023 del 28-06-2023 emesso dal Tribunale Civile di Latina, nella persona del Giudice, dott.ssa Concetta Serino, in data 27 giugno 2023, nell'ambito del proc. n. 2998/2023 RG, per la somma di Euro 18.026,23, oltre interessi e spese, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”*.

Si è costituito in giudizio l'avv. [REDACTED] contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione. A tale fine, parte opposta ha dedotto: - la correttezza del proprio operato nello svolgimento dell'incarico professionale, anche in sede penale, all'uopo dettagliando l'attività svolta e sottolineando la complessità del caso e gli sforzi profusi (contatti con il liquidatore della compagnia assicurativa; studio degli atti del procedimento penale; redazione di una motivata proposta transattiva); - la legittimità della pretesa creditoria, come confermata dai pareri di congruità dell'Ordine professionale di appartenenza; - la pretestuosità delle contestazioni di controparte, finalizzate unicamente a sottrarsi al pagamento.

Parte opposta ha concluso chiedendo: *“in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1205/2023 emesso dal Tribunale di Latina, pubblicato in data 28 giugno 2023, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;- Nel merito, rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;- in ogni caso condannare gli opponenti (...) della somma di € 18.026,00, quale compenso per l'attività prestata in favore degli opponenti nei*

procedimenti stragiudiziali sopra specificati, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio, oltre compensi professionali, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio.”.

Con decreto del 2.12.2023, il Tribunale ha fissato l’udienza di prima comparizione delle parti al 23.4.2024 e invitato le parti a trattare, nelle memorie integrative, *“la questione relativa al rito applicabile alla controversia in esame”*.

Parte opponente, nelle proprie memorie *ex art. 171 ter* n. 1 e n. 2 cpc, ha dedotto la correttezza del rito ordinario, introdotto con citazione, precisando che il rito di cui all’art. 14 Dlgs 150/2011 si applica solo ai compensi per prestazioni giudiziali o stragiudiziali strettamente connesse. Poiché nel caso di specie, trattavasi di attività di natura esclusivamente stragiudiziale e autonoma (in quanto l’avv. [redacted] non ha mai posto in essere *“una qualunque attività giudiziale”*), il rito corretto era quello ordinario. In subordine, ha affermato che l’opposizione sarebbe comunque ammissibile per il principio di conversione degli atti, essendo stata la citazione notificata e iscritta al ruolo nei termini di legge per proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Parte opposta ha, invece, sostenuto, nella prima memoria integrativa di cui all’art. 173 *ter* cpc, che il presente giudizio avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso (e non con citazione) in quanto applicabile, in materia di liquidazione degli onorari dell’avvocato, il rito speciale; ha dunque chiesto disporsi, all’esito della verifica della tempestività dell’azione, il mutamento del rito da ordinario a semplificato.

All’udienza del 23.4.2024, parte opponente ha chiesto la *“sospensione per pregiudizialità con altro giudizio incardinato dinanzi al Tribunale avente a oggetto la responsabilità professionale del professionista”* (Rg. n. 1704/2023). Parte opposta ha, invece, insistito per la concessione della provvisoria esecuzione *ex art. 648 cpc* *“in quanto l’opposizione non è fondata su prova scritta”*.

Il Tribunale, *“ritenuta la necessità dell’integrazione documentale ai fini della verifica officiosa della tempestività della opposizione a decreto ingiuntivo,”* ha disposto la fissazione dell’udienza cartolare del 16.5.2024, per la verifica della richiesta produzione documentale, riservando, all’esito di detta udienza, lo scioglimento della riserva sulla richiesta *ex art. 648 cpc*.

Con le note per la trattazione scritta dell’udienza del 16.5.2024 (erroneamente indicate come *“Memoria integrativa ex art. 171 ter cpc (n2)”*), parte opponente ha: insistito per la sospensione del giudizio *ex art. 295 cpc*, per pregiudizialità con il giudizio pendente tra le parti, Rg. n. 1704/2023, avente a oggetto l’azione di responsabilità nei confronti dell’avv. [redacted] per le stesse attività professionali svolte in favore degli opposenti di cui al decreto ingiuntivo opposto; il rigetto dell’eccezione avversaria in merito all’applicabilità del rito speciale al presente giudizio; il rigetto

dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto in giuntivo opposto per insussistenza del *fumus*.

Parte opposta ha ritualmente depositato le note per la trattazione scritta dell'udienza del 16.5.2024, con le quali si è riportato ai precedenti scritti difensivi e alla passata udienza e ha insistito per la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione *non è fondata su prova scritta*.

Il Tribunale, con provvedimento del 18.6.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.5.2024, *“ritenuto che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere concessa avuto riguardo alla prova scritta relativa all'attività documentata nel procedimento monitorio allo stato per un ammontare complessivo pari a euro 4000,00 (...)”*, ha concesso la provvisoria esecuzione nei limiti del predetto importo e, ritenuta la connessione con il giudizio Rg. n. 1704/2023, ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per la valutazione della riunione dei due procedimenti.

Il Presidente, in data 3.7.2024, *“preso atto dell'assegnazione automatica a sé del giudizio pur a fronte della mancata riunione”*, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti al 12.11.2024 per la prosecuzione del giudizio.

Alla predetta udienza, il giudizio è stato interrotto per intervenuto decesso, in pari data, del sig. Pt_8 [...].

Il giudizio è stato riassunto da parte opponente e parte opposta si è ritualmente costituita.

Rileva evidenziare che, nella comparsa di costituzione a seguito di riassunzione, l'avv. [redacted] ha dedotto e documentato l'intervenuta estinzione del giudizio Rg. n. 1704/2023 per rinuncia *ex art. 306 cpc* degli attori odierni opposenti, giudizio dichiarato estinto all'udienza del 29 ottobre 2024, con condanna degli attori alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta.

All'udienza del 15.4.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e il Tribunale ha rinviato la causa all'udienza del 3.2.2026, con concessione dei termini *ex art. 189 cpc*.

Le parti hanno depositato le rispettive memorie e precisato le conclusioni come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che l'opposizione proposta è tempestiva.

Sempre in via preliminare, deve rilevarsi come parte opponente abbia correttamente introdotto il presente giudizio ai sensi della generale previsione di cui all'art. 645 c.p.c. con atto di citazione, e non nella forma del ricorso in ossequio al rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte ribadito che, nel caso in cui la domanda di pagamento del compenso abbia ad oggetto prestazioni stragiudiziali in materia civile non

strettamente connesse ad attività giudiziali, il rito applicabile è quello ordinario: “La domanda di pagamento del compenso, proposta in via monitoria, riguardava prestazioni stragiudiziali non inscindibilmente collegate alla difesa in giudizio. Sia nel regime precedente all’introduzione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, che in quello in vigore, si è ritenuto applicabile in tal caso non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 3038 del 6.2.2025, Cassa SSUU n. 34620/2022, Cass. Civ. n. 19025/2016; Cass.Civ. n. 20269/2014). “Ai sensi della generale previsione dell’art. 645 c.p.c., il giudizio di opposizione è - quindi - introdotto con citazione (che deve avere tutti i requisiti prescritti dall’art. 163 c.p.c.: Cass. 22528/2006;Cass. 6017/2003) e il processo si svolge poi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito.” (Cass. Civ., ord. n. 3038 del 6.2.2025).

Nel caso di specie, l’avv. [REDACTED] ha richiesto il pagamento di compensi per attività pacificamente stragiudiziale, quali la gestione della richiesta di risarcimento danni nei confronti della compagnia [REDACTED] e l’attivazione della procedura di negoziazione assistita.

Tali attività non risultano strumentali o complementari a una prestazione giudiziale civile, che non è mai stata incardinata dal professionista.

Tanto detto, nel merito, il credito consacrato nel decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto i compensi professionali dell’avv. [REDACTED] per l’attività stragiudiziale in materia civile dallo stesso svolta in favore degli odierni opposenti ai fini del conseguimento del risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso della loro congiunta, sig.ra [REDACTED].

Quest’ultima, infatti, in data 2 dicembre 2020 era stata vittima di un sinistro stradale allorquando, nell’attraversare sulle strisce pedonali, veniva investita da un veicolo assicurato con la compagnia [REDACTED] e, a seguito delle lesioni subite, entrava in coma e decedeva in data 10 febbraio 2021.

E’ incontestato tra le parti che l’avv. [REDACTED] abbia ricevuto mandato per lo svolgimento dell’attività stragiudiziale civile necessaria all’ottenimento del risarcimento dovuto.

Nell’atto introduttivo, le parti opposenti hanno, in primo luogo, eccepito l’inadempimento o inesatto adempimento del mandato professionale richiamando “*per relationem*” le deduzioni formulate nel diverso e precedente giudizio per responsabilità professionale Rg. n. 1704/2023, introdotto nei confronti dell’avv. [REDACTED] da solo alcuni degli odierni opposenti ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]).

Precisamente, in detto giudizio (come si può desumere dall’atto di citazione allegato), gli attori deducevano che, a seguito del decesso della loro congiunta, conferivano mandato difensivo all’avv. [REDACTED] per essere assistiti nel procedimento penale (n. 621/21 R.G.N.R.) instaurato presso la Procura di Latina contro il conducente del veicolo investitore. In tale procedimento, l’avvocato assumeva la qualifica di domiciliatario *ex lege* per le persone offese.

Al termine delle indagini, in data 10 agosto 2021, il Pubblico Ministero formulava una richiesta di archiviazione e disponeva la notifica alle persone offese presso il domicilio del loro difensore.

Secondo la difesa attorea, però, a fronte della citata notificazione, l'avv. [REDACTED] avrebbe omesso di comunicare tempestivamente detta circostanza ai propri assistiti, così gravemente violando i doveri informativi. L'avvocato, infatti, avrebbe comunicato "*quasi incidentalmente*" e solo oralmente al sig. [REDACTED] di aver ricevuto la predetta richiesta di archiviazione, senza fornire spiegazioni tecniche sulla natura dell'atto, sulle motivazioni della Procura e, soprattutto, sulle perentorie scadenze per presentare opposizione.

In conseguenza della negligente condotta dell'avvocato, l'opposizione alla richiesta di archiviazione non veniva proposta e ciò comportava l'archiviazione definitiva del procedimento penale con provvedimento del GIP del 18 novembre 2021.

Le ripercussioni negative e dirette di detta omissione avrebbero, a dire degli opposenti, interessato le trattative pendenti con la Compagnia assicurativa, la quale ha negato il risarcimento basando il proprio diniego proprio sulla "*avvenuta archiviazione del procedimento penale*".

Nel giudizio civile R.g. n. 2768/22, successivamente instaurato contro l'Assicurazione (con la difesa dell'attuale avvocato degli opposenti), l'archiviazione penale è stata utilizzata dalla compagnia come elemento per condizionare l'esito della causa, *costringendo* gli attori ad addivenire a una transazione "*su basi concorsuali*". Tale transazione, secondo la ricostruzione degli opposenti, ha comportato una rinuncia al 50% del risarcimento a cui ritenevano di aver diritto, con un consistente danno emergente in capo a ciascuna parte.

Parte opposta ha fermamente negato ogni addebito di responsabilità professionale, asserendo di aver correttamente informato i propri assistiti circa la predetta richiesta di archiviazione (procedimento penale R.G.N.R. n. 621/2021) e che furono gli stessi clienti (odierni opposenti) a decidere di non proporre opposizione, preferendo concentrarsi sull'azione civile contro l'Assicurazione, poi introdotta per il tramite di altro difensore.

Ad ogni modo va rilevato che il giudizio si è concluso con provvedimento di estinzione per intervenuta rinuncia all'azione.

Pertanto, non vi è stato alcun accertamento giudiziale sulla asserita responsabilità professionale dell'avv. [REDACTED]

Inoltre, il decreto ingiuntivo ha ad oggetto i compensi professionali per l'attività stragiudiziale svolta dall'opposto in sede civile. Diversamente, il giudizio per l'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. [REDACTED] (e la conseguente richiesta risarcitoria) aveva ad oggetto l'accertamento del grave inadempimento del professionista in relazione all'attività svolta in sede

penale (in sintesi, condotta gravemente omissiva e violazione dell'obbligo d'informazione in merito alla richiesta di archiviazione e ai suoi effetti).

All'uopo va rilevato che la giurisprudenza ha chiarito che il cliente può legittimamente rifiutare il compenso solo quando l'inadempimento del professionista sia sufficientemente grave da incidere in modo sostanziale (e definitivo) sui propri interessi o reso la prestazione eseguita sostanzialmente inutile (*"l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale purché la mancanza di diligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove non sia pregiudicata la chance di vittoria in giudizio; quindi, ai fini del riscontro della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, essenziale per la fondatezza dell'exceptio non rite adimpleti contractus, legittimamente il cliente rifiuta di corrispondere il compenso all'avvocato quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. Sez. 2, 5-7-2012 n. 11304 Rv. 623151-01; Cass. Sez. 2, 23-4-2002 n. 5928 Rv. 553970-01, oltre a Cass. Sez. 2, 22-3-2017 n. 7309, non massimata, da pag. 14). (...) Posto perciò che l'inadempimento del professionista non comporta automaticamente la perdita del diritto al compenso ma si deve valutare se sia conforme a buona fede il rifiuto del cliente di pagare il corrispettivo, si deve altresì considerare che l'inadempimento all'obbligo di informazione come accertato in causa non possa in sé incidere sugli interessi del cliente nel senso di pregiudicare la chance di vittoria in giudizio, secondo i principi che sono stati sopra esposti; perciò non è sotto questo profilo che si può valutare la legittimità dell'eccezione di inadempimento al fine di non pagare il compenso."* (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 25889 del 22-09-2025).

Nel caso in esame, l'archiviazione definitiva del procedimento penale (in cui gli odierni opposenti erano persone offese), intervenuta per mancata opposizione alla relativa richiesta della parte del Pubblico Ministero, non era di per sé idonea né a pregiudicare l'introduzione del giudizio civile ai fini risarcitori (che, infatti, è stato introdotto), né l'accertamento e la quantificazione del danno subito. La circostanza, poi, che le parti opposenti abbiano scelto di transigere la controversia pendente con l'Assicurazione, attiene a una scelta imputabile in via esclusiva alle stesse (che, evidentemente, hanno ritenuto maggiormente conveniente una definizione transattiva piuttosto che la prosecuzione del giudizio).

A tutto voler concedere, pur volendo valutare in termini prognostici gli effetti positivi della tempestiva opposizione alla richiesta di archiviazione, si deve rilevare come parte opponente non abbia dedotto, nemmeno in via indiretta, alcunché in merito. A mero titolo esemplificativo, parte

opponente non ha nemmeno sostenuto in via generica e astratta la sussistenza di elementi a sostegno dell'opposizione alla richiesta di archiviazione ovvero che detta opposizione, qualora proposta, sarebbe stata accolta.

Non sussiste, quindi, giustificazione causale tra il dedotto inadempimento professionale in sede penale e il rifiuto alla corresponsione dei compensi richiesti in sede monitoria.

Tanto detto, parte opponente ha, poi, contestato la congruità dei compensi quantificati dall'avv. [redacted] in quanto eccessivi ed esorbitanti rispetto all'attività stragiudiziale svolta, consistita a suo dire, nella redazione di poche missive di contenuto ridotto e non complesso; ha, infine, contestato la correttezza della quantificazione dei compensi rispetto ai parametri tabellari forensi (DM 55/2014) e evidenziato come i pareri di congruità emessi dall'Ordine di appartenenza, posti dall'intimante a fondamento della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, non sono in alcun modo vincolanti per il giudice dell'opposizione. Di talché resta in capo a parte opposta l'onere di provare l'attività effettivamente svolta – quindi l'esatto adempimento alle proprie obbligazioni – e la correttezza del *quantum*.

Si ritiene, sul punto, che parte opposta abbia adeguatamente dedotto e provato la natura e l'entità dell'attività espletata: inoltre diffide ad [redacted] ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, per richiedere il risarcimento nell'interesse dei congiunti della vittima; trattative con la Compagnia in persona del liquidatore incaricato; trasmissione documentazione necessaria ai fini di addivenire ad una definizione bonaria (tra cui, relazione medico-legale redatta dal Consulente del PM, nella quale si afferma la relazione causale tra l'evento morte e le lesioni riportate nell'investimento; SIT rilasciate alla PG dai testimoni escussi e dallo stesso indagato); raccolta e inoltre documentazione necessaria a provare il rapporto di parentela e la convivenza dei clienti con la defunta; predisposizione e inoltre di una proposta transattiva, basata sulle tabelle del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale; esperito la procedura di negoziazione assistita nei confronti di [redacted] e del conducente del veicolo.

Premesso che, come ormai noto, le parcelle professionali e i pareri di congruità dell'Ordine di appartenenza hanno valenza esclusivamente nella fase monitoria e non integrano, nel giudizio di opposizione, piena prova del credito porato nel decreto ingiuntivo opposto, la cui congruità del medesimo (credito) dovrà essere valutata sulla base delle tariffe professionali applicabili (DM 55/2014).

Tenuto conto dello scaglione di riferimento, dell'attività stragiudiziale svolta, della non complessità della medesima, si ritiene congrua l'applicazione del valore medio tabellare.

Pertanto, per quanto concerne l'attività stragiudiziale e di negoziazione, spetta a parte opposta a titolo di compensi professionali l'importo richiesto in sede monitoria, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e Iva, come per legge, comprensivo di spese per visto di congruità per € 319,12.

La somma in oggetto, infatti, considerato il valore della controversia, il numero delle parti e la complessità, deve ritenersi congruo.

Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.

La condanna, come da dispositivo, segue la soccombenza ed è effettuata sulla base delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss modifiche, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del numero ed importanza delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:

- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1205/2023, emesso dal Tribunale di Latina in data 28.6.2023 (Rg. n. 2998/2023);
- condanna i signori [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, a corrispondere in favore dell'avv. [REDACTED], a titolo di spese di lite il complessivo importo di € 5.077,00, oltre spese generali al 15%, CPA e Iva, come per legge.

Latina, 04.02.2026

Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)